



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **85**

in data **20/04/2023**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventitre** addì **20 - venti** - del mese **aprile** alle ore **15:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEL GIUDIZIO ISCRITTO AL N. 3414/23 R.G. DEL CONSIGLIO DI STATO, PROMOSSO DA M. R.

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	NO
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	NO
TRIA Nicola	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 14/01/2022 ed acquisito al n. 14878 di P.G., il sig. R. M. chiedeva l'annullamento del permesso di costruire P.G. 155738 del 2/10/2020, che autorizza Arco Nord Costruzioni S.r.l. alla demolizione e ricostruzione di un edificio in via Fogazzaro, oltre che di tutte le varianti connesse;
- che con deliberazione n. 8 I.D. del 20/1/2022 autorizzava a presentare istanza per la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale ed a resistere nel giudizio che sarebbe stato conseguentemente instaurato avanti il T.A.R. per l'Emilia-Romagna, e conferiva incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Annalisa Corradini dell'Avvocatura Comunale;
- che a seguito della trasposizione il ricorso veniva radicato al n. 104/22 R.G. del T.A.R. di Parma;
- che con sentenza n. 23/2023, pubblicata in data 19/1/2023, il T.A.R. di Parma dichiarava inammissibile il ricorso e condannava il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore del Comune;
- che con ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato in data 24/3/2023 ed acquisito al n. 83207 di P.G. (ALL.1) il sig. R. M. ha impugnato la suddetta sentenza chiedendone la riforma previa sospensione;
- che il ricorso in appello è stato iscritto al n. 3414/23 R.G. del Consiglio di Stato;

Dato atto che l'avv. Annalisa Corradini non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio avanti alle giurisdizioni superiori;

Ritenuto pertanto di resistere nel giudizio di appello, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Eliana Benvegna, dirigente dell'Avvocatura Comunale, con ogni più ampia facoltà di legge;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia è di valore indeterminato;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio iscritto al n. 3414/23 R.G. del Consiglio di Stato, promosso dal sig. R. M. con il ricorso in appello descritto in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avv. Eliana Benvegna, dirigente dell'Avvocatura Comunale, con ogni più ampia facoltà di legge.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, poiché nel ricorso vi è istanza di sospensione della sentenza impugnata, per il cui esame il Consiglio di Stato fisserà udienza a breve;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano